

## ARTICOLO 75

### **(Disposizioni relative all'attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione – CITES)**

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

*La Convenzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (detta CITES), rappresenta lo strumento normativo che regola l'esportazione e l'importazione di animali, piante, loro parti e loro prodotti derivati di specie dichiarate minacciate di estinzione, assicurando la sostenibilità degli scambi al fine di assicurare la conservazione delle specie.*

*Con legge 7 febbraio 1992 n.150 è stato introdotto il quadro sanzionatorio necessario alla corretta applicazione della Convenzione e sono state definite le competenze in materia di attuazione, rilascio di licenze, certificazioni e controllo.*

*L'articolo 8-quinquies della legge dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e politiche agricole alimentari e forestali è determinata, tra l'altro, la misura del diritto speciale di prelievo da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare licenze, certificati, denunce ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di attuazione della CITES.*

*Il comma 2 del citato articolo 8-quinquies dispone che la misura di detti diritti dovrà essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme.*

*Tali organi sono essenzialmente la Commissione scientifica per l'applicazione della CITES, istituita dall'articolo 4, comma 5, della legge 150/1992, le strutture necessarie per il mantenimento degli animali vivi confiscati in attuazione della convenzione, gli Uffici competenti dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) quali autorità nazionali rispettivamente di gestione e di controllo e certificazione per le spese di missione, acquisto formulari, potenziamento e l'informatizzazione delle attività amministrative e di controllo, analisi genetiche e iniziative di conservazione delle specie e di sensibilizzazione.*